

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 41-2742

**Variatione della titolarita' del Presidio Sanitario Gradenigo - Autorizzazione all'esercizio e accreditamento delle attivita' sanitarie in capo alla societa' Gradenigo S.r.l.**

A relazione del Presidente Chiamparino:

Premesso che:

- la struttura sanitaria "Gradenigo" di Torino è stata riconosciuta Presidio ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della Legge 833/1978 nonché della L.R. n. 59 del 3 maggio 1985 e s.m.i. ed è stata equiparata ai fini dell'erogazione dell'assistenza ospedaliera agli ospedali di diretta gestione pubblica.

con D.G.R. n. 31-4148 del 12 luglio 2012 il Presidio Sanitario Gradenigo avente sede in Torino, Corso Regina Margherita n. 8/10, la cui titolarità è in capo alla Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo De' Paoli, è stato accreditato in fascia A per attività degenziali ed ambulatoriali.

Vista l'istanza del 22 luglio 2014 pervenuta in data 7 agosto 2014 a firme congiunte della Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo De' Paoli, di Gradenigo S.r.l. e di Humanitas S.p.A. con cui è stata formulata richiesta *"di trasferimento di tutte le autorizzazioni del Presidio Gradenigo, già concesse in capo alla Congregazione, a favore della società Gradenigo s.r.l. con contestuale voltura del corrispondente accreditamento, anche per quanto di competenza della città di Torino"*.

Visto il parere del Ministero della Salute n. 5046-P del 9 settembre 2014 con il quale è stato ritenuto che *"ove un ente ecclesiastico, titolare di una struttura ospedaliera già riconosciuta ed equiparata ad un presidio dell'ASL di riferimento, intende conferire tale struttura ad una S.r.l., ciò non implica necessariamente, in base alla disciplina nazionale, il venir meno di detto riconoscimento e della predetta equiparazione (...)*.

Considerato che con nota prot. n. 22840/DB2016 del 10 novembre 2014 si è provveduto a comunicare alla Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo De' Paoli che l'istanza non poteva aver corso attesa la disciplina regionale allora vigente in ordine ai presupposti richiesti per il riconoscimento dell'ospedale Gradenigo a Presidio ex art. 43 della L.833/1978 (nello specifico l'art. 27 della L.R. n. 59 del 3 maggio 1985 riconosceva il Gradenigo Presidio ASL anche nel presupposto che *"b) dipende da una Istituzione non avente fini di lucro"*).

Attese le recenti modifiche apportate dalla Legge regionale n. 15 del 13 luglio 2015 all'art. 27 della L.R. n. 59 del 3 maggio 1985 e, in particolare, l'avvenuta soppressione del presupposto previsto alla lettera b) del primo comma di detto articolo, quale condizione per l'acquisizione e il mantenimento del riconoscimento ai sensi dell'art. 43, secondo comma, della L.833/78.

Richiamati altresì i presupposti contenuti nella nuova formulazione dell'art. 27 della L.R. 3 maggio 1985 n. 59 disposta dalla L.R. n. 15 del 13 luglio 2015, per il mantenimento del riconoscimento dell'Ospedale Gradenigo a Presidio ex art. 43.

Vista la comunicazione del 4 agosto 2015 (ns. prot. n. 15386/A1403A del 5 agosto 2015) di integrazione all'istanza a suo tempo presentata, con cui il Presidente della Gradenigo S.r.l. ha

trasmesso l'atto di conferimento del ramo di azienda "Ospedale Gradenigo" alla società Gradenigo S.r.l. con socio unico Humanitas S.p.A..

Visto l'atto, a rogito del notaio Andrea Ganelli in data 2 luglio 2014 (numero di repertorio 29314), di conferimento da parte della Provincia della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo De' Paoli del ramo di azienda denominato "Ospedale Gradenigo" alla Gradenigo s.r.l., società con unico socio, con sede in Torino, corso Regina Margherita n. 8/10 iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino (codice fiscale 10683840010 e n. REA TO-1153694); tale atto è stato sottoposto alla condizione sospensiva che entro e non oltre il 30 giugno 2015 fossero intervenute le prescritte autorizzazioni di legge e l'accreditamento necessari ai fini dello svolgimento dell'attività sanitaria.

Visto il successivo atto a rogito del notaio Andrea Ganelli in data 1° aprile 2015 (n. repertorio 30836) di modifica del termine della condizione sospensiva dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2016.

Visto l'oggetto sociale riportato nello Statuto di Gradenigo S.r.l. che persegue tra i propri scopi "*l'esercizio di case di cura, cliniche private, ambulatori, laboratori di analisi mediche e strutture assistenziali e sanitarie (...)*" e ritenuto lo stesso congruo per l'attività da effettuarsi presso il Presidio Sanitario Gradenigo di Torino.

Visti i certificati dei carichi pendenti rilasciati in data 20/10/2015 dalla Procura della Repubblica di Torino da cui non risultano carichi pendenti in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Gradenigo S.r.l..

Visti i certificati del casellario giudiziale rilasciati in data 02/10/2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino da cui non risultano iscrizioni nella banca dati del casellario in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Gradenigo S.r.l..

Viste le autocertificazioni di comunicazione antimafia presentate dagli interessati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e il certificato di comunicazione antimafia prot. n. 4675/2015 del 3 novembre 2015 con cui la Prefettura di Torino comunica che a carico della società Gradenigo S.r.l. e dei componenti il Consiglio di Amministrazione non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159.

Visto il documento di verifica annuale della Commissione di vigilanza dell'ASL TO2 relativo al mantenimento dei requisiti di cui alla L.R. 5/87 e s.m.i. del Presidio Gradenigo, recepito con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO2 n. 660/011A/2015 del 21 dicembre 2015 con cui è stata confermata la rispondenza ai requisiti minimi strutturali, funzionali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente.

Vista la Determina Dirigenziale del Comune di Torino – Area Commercio e Attività Produttive n. 55636 del 22 dicembre 2015 in ordine "*alla sussistenza dei requisiti strutturali ed organizzativi di cui alla D.C.R. 616-3149/2000 in relazione alle attività ambulatoriali oggetto dell'accreditamento della Regione Piemonte, svolte dalla Società Gradenigo S.r.l. – codice fiscale 10683840010 all'interno del Presidio Gradenigo in Corso Regina Margherita n. 8/10*".

Vista la nota prot. n. 14/2015 del 21 dicembre 2015 con cui il Presidente della società Gradenigo S.r.l. "*conferma l'impegno a completare gli adeguamenti normativi prescritti dalla DGR n. 31-4148 del 12 luglio 2012*".

Vista la visura ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della società Gradenigo S.r.l.

Ritenuto opportuno, sulla base dell'istruttoria effettuata, prendere atto del conferimento del ramo d'azienda "Ospedale Gradenigo" di Torino da parte della Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo De' Paoli, in favore della Gradenigo S.r.l., società con socio unico, con sede legale in Corso Regina Margherita 8/10, Torino e, conseguentemente, riconoscere in capo al nuovo proprietario l'autorizzazione all'esercizio nonché l'accreditamento delle attività sanitarie accreditate con D.G.R. n. 31-4148 del 12 luglio 2012.

Ritenuto di demandare l'A.R.P.A. Piemonte alla verifica del mantenimento dei requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento ai sensi della D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i..

Verificato il perfezionamento di tutti gli atti necessari per procedere al riconoscimento dell'autorizzazione all'esercizio e del relativo accreditamento delle attività sanitarie di cui alla D.G.R. n. 31-4148 del 12 luglio 2012 in capo alla società Gradenigo S.r.l., ricorrendo tutti i presupposti giuridici richiesti.

Vista la L.R.14 gennaio 1987, n. 5 e smi;  
vista la L.R. 5 novembre 1987 n. 55 e smi;  
vista la L. 833/78;  
visto l'art. 27 della L.R. n. 59 del 3 maggio 1985 e s.m.i.;  
visti gli artt. 2555 e seguenti del codice civile;  
visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;  
vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000 e s.m.i.;  
vista la D.G.R. n. 31-4148 del 12 luglio 2012;

vista la Determina Dirigenziale del Comune di Torino – Area Commercio e Attività Produttive n. 55636 del 22 dicembre 2015.

La Giunta Regionale, udite le argomentazioni del Relatore e condividendole, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

*delibera*

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di prendere atto del conferimento, da parte della Provincia della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo De' Paoli, del ramo di azienda denominato "Ospedale Gradenigo" in favore della Gradenigo s.r.l., società con unico socio, avvenuto con atto a rogito del notaio Ganelli in data 2 luglio 2014 repertorio n. 29314, successivamente modificato nel termine con atto a rogito del medesimo notaio in data 1°aprile 2015 (repertorio n. 30836);

2) di riconoscere in capo alla società Gradenigo S.r.l. l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento delle attività sanitarie presso il Presidio Sanitario Gradenigo di Torino, così come accreditate con D.G.R. n. 31-4148 del 12 luglio 2012;

3) di demandare l'A.R.P.A. Piemonte alla verifica del mantenimento, in capo al Presidio Sanitario Gradenigo dei requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento ai sensi della D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i..

4) di far carico al Legale Rappresentante di Gradenigo S.r.l. di comunicare, agli uffici regionali competenti e all'ASL, ogni eventuale elemento di variazione al presente provvedimento.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12.10.2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)